

perquis col Concordato Italiano Incedi.

8°) Per il ramo trasporti, per l'Amianda General  
le Italiana Petroli (A.G.I.P.), per l'Amianda  
Orientale Italiana (I.O.I.) e per il ramo aereo  
nautico, valgono le norme in vigore e quali risul-  
tano:

a) per il ramo trasporti, dalle disposizioni pre-  
sidentiali del 27 novembre 1934 (allegato 1);

b) per l'A.G.I.P., dalla lettera presidenziale  
31 marzo 1937 (allegato 2);

c) per l'I.O.I., dall'art. 6 della lettera di no-  
mina 17 aprile 1937 al Podestà l'Amianda Gene-  
rale di Salsis Petta (allegato 3), con l'intesa che  
il riparto fra le due Compagnie non dovrà ri-  
sultare nella politica originaria (dette norme valgan-  
no anche per il Rodocannoso).

d) per il ramo aeronautico, dalla convenzione  
stipulata fra le due Società in data 18 febbraio  
1932 (allegato 4).

9°) Tutte le controversie che potessero sorgere  
circa l'interpretazione o l'applicazione delle pre-  
senti norme, sono sottoposte al giudizio del  
Presidente o per esso del Direttore Generale del